



Determinazione n. 481 del 02/04/2026

OGGETTO: ATA 1 RIFIUTI PESARO E URBINO - AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ART. 18 COMMA 2-TER E ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 - PARERE SUI RISULTATI DEL MONITORAGGIO ED ESCLUSIONE DALLA ASSOGGETTABILITÀ A VAS.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio";
- la D.G.R. n.179 del 17/02/2025, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1647/2019;
- il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2020;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, concernente la Valutazione di incidenza;
- le linee guida regionali per la Valutazione di incidenza, approvate con D.G.R. n. 1661/2020 e s.m.i.;
- la L.R. n. 24 del 12 ottobre 2009, concernente la disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

- la Determinazione provinciale n. 1302 del 30.11.2022 con la quale è stato espresso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/06, il parere motivato di VAS relativo al Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti - approvato con Delibera dell'Assemblea n. 15 del 13.12.2023 - oggetto del presente aggiornamento.

VISTO il "Rapporto di Monitoraggio n. 1/2026", trasmesso dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti, dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 - Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, del D.Lgs 152/06 (prot. ATA 333 del 20/03/2026, acquisito agli atti di questa provincia con prot. 12065 del 23/03/2026), riguardante la procedura di VAS del Piano d'Ambito, già effettuata e sopra richiamata, a seguito del quale è stato predisposto un aggiornamento del piano vigente, quale misura correttiva, da sottoporre a verifica di assoggettabilità, in base a quanto dettato dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs 152/06.

VISTA l'istanza presentata dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti, dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 - Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di autorità procedente, di cui alla nota prot. 334 del 20/03/2026, acquisita agli atti di questa Amm.ne Provinciale con prot. 12072 del 23/03/2026, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, riguardante la suddetta proposta di "Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti", elaborata sulla base dell'atto di indirizzo dell'Assemblea approvato con Delibera n. 2 del 18.03.2026, qui di seguito sinteticamente descritta:

"Il PdA vigente è stato oggetto di una verifica di medio periodo e, contestualmente alla stessa, come previsto dalla procedura di VAS a cui è stato sottoposto il piano, è stata effettuata l'attività di monitoraggio ai sensi dell'art. 18 del TUA, ad esito della quale è stato elaborato il "Rapporto di Monitoraggio n. 1/2026" (trasmesso a questa provincia con prot. 333 del 20/03/2026, acquisito agli atti con prot. 12065 del 23/03/2026).

Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte con la suddetta attività l'ATA1 ha individuato la necessità di attivare con urgenza alcune azioni correttive al fine di dare continuità al Piano nel breve periodo ed escludere l'insorgere delle criticità relative allo smaltimento dei rifiuti; tali azioni correttive costituiscono il presupposto del presente Aggiornamento del PdA vigente, elaborato su mandato di uno specifico atto di indirizzo dell'Assemblea, approvato con Deliberazione n. 2 del 18.03.2026.

L'aspetto principale consiste nel prevedere un prolungamento temporale e volumetrico delle capacità di smaltimento delle discariche esistenti, senza necessità di localizzare ulteriori impianti o di utilizzare ulteriore suolo, per soddisfare il fabbisogno urgente di smaltimento dell'Ambito per gli anni 2026, 2027 e 2028.

L'aggiornamento del Piano d'Ambito si configura come un addendum al Piano vigente, prolungandone la validità fino al 2028, per dare attuazione alle sue stesse previsioni, senza modificare le scelte e gli obiettivi del Piano e, soprattutto, senza introdurre nuove localizzazioni.

L'aggiornamento attua tra l'altro la verifica di medio periodo prevista dallo stesso Piano vigente che consente una eventuale rimodulazione degli obiettivi strategici degli scenari di piano individuati e che avrebbe dovuto basarsi anche sui contenuti del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), ad oggi non ancora approvato ma in fase di esame presso la III Commissione della Regione."

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 (autorità competenti) della L.R. 12 giugno 2007 n. 6, la competenza in materia di VAS per il piano in oggetto è ascrivibile a questa Provincia.

VISTA e condivisa integralmente la relazione istruttoria prot. n° 14059 del 02/04/2026, a firma della responsabile del procedimento - titolare di Elevata Qualificazione 3.6 (Urbanistica – VAS) - Arch. Marzia Di Fazio, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione: relazione dalla quale risulta escludibile dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 co. 4 del D.Lgs. 152/06, l'“Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti” in oggetto, in quanto non sono emersi impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, considerato che il proposto Aggiornamento del PdA vigente (già sottoposto a VAS con determinazione n.1302/2022) - derivante dall'effettuazione del monitoraggio e dalla necessità rilevata di un'azione correttiva per dare attuazione alle indicazioni contenute nel vigente Piano d'Ambito e risolvere le potenziali criticità ambientali, sociali ed economiche che si verificherebbero con l'interruzione della continuità nella gestione del ciclo dei rifiuti - prospetta un prolungamento di breve periodo (fino al 2028 compreso) confermando le strategie attuali e il mantenimento in esercizio delle discariche attive esistenti secondo il nuovo quadro scenario previsto, senza individuare nuove localizzazioni e mantenendo inalterati gli obiettivi strategici del piano vigente.

PRESO ATTO che l'Arch. Marzia Di Fazio, responsabile del procedimento in oggetto e titolare della E.Q. 3.6, a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile della VAS, non si trova, così come dalla stessa dichiarata nella richiamata relazione istruttoria in situazione di incompatibilità e in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale.

VISTI:

Determinazione n. 481 del 02/04/2026

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l’articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO ALTRESÌ l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dall’arch. Marzia Di Fazio, titolare della E.Q. 3.6 *“Urbanistica - VAS”*.

EVIDENZIATO:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell’articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1) DI ESPRIMERSI FAVOREVOLMENTE sul Rapporto di Monitoraggio n.1/2026, ai sensi dell'art. 18 co. 2-ter del D.Lgs 152/06, riguardante la procedura di VAS già effettuata del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti vigente, approvato con Delibera dell'Assemblea n. 15 del 13.12.2023; monitoraggio dal quale è emersa la necessità di introdurre una misura correttiva mediante un aggiornamento del piano stesso, che è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS per quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs 152/06.

2) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06, l'Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 1 Pesaro e Urbino, di cui all'atto di indirizzo approvato con Delibera dell'Assemblea n. 2 del 18.03.2026, per le motivazioni espresse nella relazione istruttoria prot. n° 14059 del 02/04/2026, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione

3) DI EVIDENZIARE che:

a) nella delibera di adozione e approvazione dell'Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti in oggetto si dovrà dare atto degli esiti di tale provvedimento;

b) qualora in sede di adozione dell'Aggiornamento del piano in oggetto venissero introdotte eventuali modifiche dovrà essere valutato, con la scrivente autorità competente, se le variazioni apportate siano da sottoporre a nuova verifica di assoggettabilità a VAS.

4) DI DARE MANDATO agli uffici di inviare la presente determinazione all'autorità procedente – Ata1 Rifiuti di Pesaro e Urbino.

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33.

6) DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 e dal comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs 152/06.

7) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi.

8) DI DARE ATTO, altresì, che la responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio, Titolare di Elevata Qualificazione 3.6 "Urbanistica - VAS" del Servizio 3, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

9) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 19 del 19.02.2026.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: ATA 1 RIFIUTI PESARO E URBINO - AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ART. 18 COMMA 2-TER E ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 - PARERE SUI RISULTATI DEL MONITORAGGIO ED ESCLUSIONE DALLA ASSOGETTABILITÀ A VAS.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1263 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 02/04/2026

La Titolare di E.Q. 3.6
Arch. Marzia Di Fazio

sottoscritto con firma elettronica



Pesaro, 02/04/2026

Class. 009-7 F. 17/2026
Cod. Proc. VS26ZZ102

OGGETTO: ATA 1 Rifiuti Pesaro e Urbino - Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n.152/2006 in esito ai risultati del Monitoraggio (art. 18 del D.Lgs 152/06).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- 1) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";*
- 2) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".*

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 (TUA) stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.



Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anch'essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

L'Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 1 Pesaro e Urbino in oggetto (piano già sottoposto positivamente alla procedura di VAS, conclusasi con Determinazione provinciale n.1302 del 30/11/2022) rientra nei casi di cui al citato comma 3 dell'art. 6 del TUA, ossia in quelli che possono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS.

Tale aggiornamento è frutto dell'attività di Monitoraggio effettuata dall'autorità procedente ai sensi dell'art. 18 del TUA e rappresenta una misura correttiva del Piano d'Ambito vigente.

1.2 Competenze VAS:

La Regione Marche, con l'art. 19 della L.R. n. 6/2007, ha disciplinato le competenze in materia di VAS, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del TUA.

In base a quanto stabilito dal comma 1 lett. b) del citato articolo 19 della legge regionale, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 3 *Ambiente - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" - Attività estrattive*.

1.3 Avvio del procedimento:

L'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti, dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 - Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di autorità procedente, con nota pec prot. 334 del 20/03/2026, acquisita agli atti di questa Amm.ne Provinciale con prot. 12072 del 23/03/2026, ha trasmesso la richiesta per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06, riguardante la proposta di "Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 1 Pesaro e Urbino"; procedura connessa al monitoraggio di VAS del piano vigente, di cui all'art. 18 del D.Lgs 152/06, trasmesso dalla stessa ATA con prot. 333 del 20/03/2026, acquisito agli atti con prot. 12065 del 23/03/2026.

La documentazione acquisita agli atti con prot. 12072 del 23/03/2026 riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS – art. 12 TUA - è la seguente:

- Rapporto preliminare;
- Aggiornamento PdA - Atto di indirizzo approvato con Delibera ATA n. 2 del 18/03/2026.

La documentazione acquisita agli atti con prot. 12065 del 23/03/2026 riguardante il monitoraggio di VAS del piano – art. 18 co. 2bis TUA - è la seguente:

- Rapporto di Monitoraggio VAS n. 1/2026;
- Allegato 1: Tabella Monitoraggio PdA;
- Allegato 2: Attività condotte dai Gestori (Indicatori IR.20 – IR.21).



Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 12687 del 25/03/2026 ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, connesso agli adempimenti del monitoraggio di cui al citato articolo 18 del TUA.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA), così come definiti all'art. 5 del TUA, sono "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi".

L'art. 12 comma 2 del TUA prevede che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Le linee guida regionali in materia di VAS, di cui alla DGR n. 179/2025, specificano anche che l'autorità procedente, nel trasmettere il rapporto preliminare, indichi una proposta di SCA da consultare.

Sempre l'articolo 12 del TUA, al comma 6, prevede che *"La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati."*

Per l'istanza in oggetto l'autorità procedente non ha ritenuto necessario proporre alcun soggetto competente in materia ambientale per i seguenti motivi:

- il Piano di Ambito (PdA) vigente, oggetto della proposta di aggiornamento, è già stato sottoposto positivamente a VAS, conclusasi con Determinazione provinciale n. 1302 del 30.11.2022;
- L'aggiornamento del Piano d'Ambito vigente deriva dalla verifica di medio periodo prevista dal piano stesso e dall'attività di monitoraggio di VAS - ex art. 18 del d.lgs. n. 152/06 - ad esito della quale è emersa la necessità di attivare con urgenza alcune azioni correttive al fine di dare continuità al Piano per escludere l'insorgere di elementi di criticità nel breve periodo.
- tale aggiornamento non include scelte relative alla localizzazione impiantistica mantenendo invariato lo scenario già valutato per il PdA vigente prevedendo soltanto la realizzazione di un prolungamento volumetrico delle capacità di smaltimento delle discariche esistenti, senza necessità di localizzare ulteriori impianti o di utilizzare ulteriore suolo, al fine di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dell'Ambito per gli anni 2026, 2027 e 2028;
- l'aggiornamento non modifica i contenuti sostanziali del PdA vigente e mantiene validi i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) acquisiti in sede di VAS.



Lo scrivente Servizio, in qualità di autorità competente, con l'avvio del procedimento, ha accolto la suddetta proposta dell'autorità procedente riservandosi tuttavia di valutare l'eventuale coinvolgimento degli SCA in fase istruttoria.

Nel corso dell'istruttoria, da parte dello scrivente ufficio, non è emersa la necessità di richiedere un parere agli SCA per le motivazioni evidenziate nel successivo paragrafo 4.

3. DESCRIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO

Il vigente Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 1 Pesaro e Urbino (cd. PdA) è stato approvato con Delibera n. 15 del 13.12.2023 ed è stato sottoposto a procedura di VAS, conclusasi positivamente con Determinazione provinciale n. 1302 del 30.11.2022.

Il PdA vigente è stato oggetto di una verifica di medio periodo – verifica prevista dal piano stesso - e contestualmente è stata effettuata la connessa attività di monitoraggio ai sensi dell'art. 18 del TUA – adempimento previsto dalla procedura VAS - ad esito del quale l'autorità procedente ha predisposto il “Rapporto di Monitoraggio n. 1/2026” (trasmesso a questa provincia con prot. 333 del 20/03/2026, acquisito agli atti con prot. 12065 del 23/03/2026).

Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte con la suddetta attività, l'ATA1 ha evidenziato la necessità di attivare con urgenza alcune azioni correttive al fine di dare continuità al Piano nel breve periodo ed escludere l'insorgere delle criticità relative allo smaltimento dei rifiuti; tali azioni correttive costituiscono il presupposto dell'Aggiornamento del PdA vigente, che è stato elaborato su mandato dell'atto di indirizzo dell'Assemblea approvato con Deliberazione n. 2 del 18.03.2026.

Entrando nel merito dei contenuti del suddetto aggiornamento di piano si evidenzia che l'aspetto principale consiste nel prevedere un prolungamento temporale e volumetrico delle capacità di smaltimento delle discariche esistenti, senza necessità di localizzare ulteriori impianti o di utilizzare ulteriore suolo, per soddisfare il fabbisogno urgente di smaltimento dell'Ambito per gli anni 2026, 2027 e 2028.

L'aggiornamento del Piano d'Ambito si configura, pertanto, come un addendum al Piano vigente, prolungandone la validità fino al 2028, al fine di dare attuazione alle sue stesse previsioni, senza modificare le scelte e gli obiettivi del piano e, soprattutto, senza introdurre nuove localizzazioni.

L'aggiornamento attua tra l'altro la verifica di medio periodo prevista dallo stesso PdA vigente che consente l'eventuale rimodulazione degli obiettivi strategici degli scenari di piano individuati e che avrebbe dovuto basarsi anche sui contenuti del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR); PRGR ad oggi non ancora approvato ma in fase di esame presso la III Commissione della Regione.

Il Piano d'Ambito dell'ATO1 è stato caratterizzato da un lungo percorso di elaborazione, iniziato nel 2017 con l'approvazione del documento preliminare programmatico (delibera n. 3 del 29/03/2017), adottato con Delibera di Assemblea n.16 del 30/09/2021 e approvato definitivamente con deliberazione n. 15 del 13.12.2023 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche il 21 dicembre 2023, data da cui è divenuto efficace, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 10 della L.R. Marche n. 24/2009).



Il Piano d'Ambito dell'ATO1, elaborato con valenza quinquennale (dal 2021 al 2026), di fatto è divenuto efficace a fine dicembre 2023 pertanto l'avvio dei lavori per la verifica di medio periodo e per il monitoraggio di VAS è stata avviata dagli uffici dell'ATA 1 nel mese di ottobre 2025 per arrivare ai seguenti momenti di confronto:

- 11 dicembre 2025 - Comitato di Coordinamento - Illustrazione e discussione degli aspetti principali;
- 22 dicembre 2025 – Assemblea dei Sindaci – Informativa sull'avvio dei lavori.

Premesso che i dati di riferimento del Piano vigente si basano su valori reali 2018-2020 e su ipotesi 2021-2026, ai fini della verifica di medio periodo e del monitoraggio sono stati raccolti, a consuntivo, i dati degli anni 2021-2022-2023-2024 su:

- Flussi comunali (dati relativi ai singoli comuni con aggiornamento su abitanti, singoli flussi registrati e destinazioni impianti);
- Dati sugli impianti (flussi in ingresso ed in uscita - performance reali);
- Dati sulle Discariche (flussi reali abbancati in ingresso suddivisi per tipologia - tutti i flussi suddivisi fra ciclo RU indifferenziato – RS ciclo RD differenziate – RS diverse da sovralli selezioni).

Sulla base della ricognizione effettuata sono stati verificati gli scostamenti e gli effetti sulle necessità di discarica per i prossimi anni, ipotizzando uno scenario di breve periodo del PdA, fino a coprire tutto il 2028, in attesa anche che venga approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), quando si potrà avere un quadro pianificatorio sovraordinato, di riferimento per i PdA, certo.

Il principale dato di partenza analizzato con la verifica effettuata è stato quello relativo la capacità residua di abbancamento delle discariche attive nell'ATO 1 che, a fine anno 2023, era stimata dal PdA in:

- Monteschiantello: circa 165.000 ton
- Ca' Asprete: circa 444.000 ton

(vedi pag. 237 – Cap. 5.10.3 *Valutazione sulla capacità di smaltimento delle discariche*).

A fine anno 2025 (come da comunicazione dei gestori ad ATA) la capacità di abbancamento residua delle discariche risulta la seguente:

- Monteschiantello: circa 65.700 ton
- Ca' Asprete: circa 76.000 ton

Come rappresentato nella tabella sopra riportata risulta evidente che tra la capacità residua teorica stimata al 31/12/2025 e quella effettiva vi è uno scostamento di circa 100.000 tonnellate (243.762 ton - 141.700 ton):



	<i>Capacità residua PdA stimata</i>	<i>Abbancoamento annuo (dati reali)</i>		<i>Capacità residua TEORICA</i>	<i>Capacità abbancoamento residua EFFETTIVA</i>
	31/12/2023	2024	2025	31/12/2025	31/12/2025
	ton	ton		ton	ton
Cà Asprete Tavullia	444.000	131.586	131.586	180.828	76.000
Monteschiantello Fano	165.000	51.033	51.033	62.934	65.700
Totale	609.000	182.619	182.619	243.762	141.700

Tale scostamento viene imputato ad una serie di fattori e criticità connesse a una discarica che sta esaurendo la sua funzione, ossia:

- Diversa dinamica di biodegradazione nella composizione dei rifiuti;
- Assestamenti disomogenei nel corpo della discarica (abbassamenti a macchia di leopardo);
- Impossibilità di utilizzare le volumetrie teoricamente disponibili (desumibili dalle letture topografiche).
- Difficoltà a realizzare strade di accesso e piazzole di scarico.

Viene anche evidenziato che nel corso del 2024 si è proceduto con la sottoscrizione di un accordo tra le Province di Pesaro e Urbino e Macerata che ha permesso il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dall'Ambito di Macerata, nel rispetto delle previsioni di Piano (circa 31.000 tonnellate).

Dall'analisi storica risulta infatti che il sistema ATA PU ha gestito e gestisce conferimenti provenienti dai territori limitrofi di Ancona, Ascoli, Macerata (vedi pag. 237 – Cap. 5.10.3 Valutazione sulla capacità di smaltimento delle discariche) in una logica di mutuo soccorso e di supporto alla Pianificazione Regionale nel rispetto del valore indicato nel Piano.

Il Piano vigente inoltre evidenzia che “questa ATA ha volumetrie sufficienti a garantire la copertura del fabbisogno per la durata del Piano (anno 2026), tuttavia per gli anni successivi al periodo di valenza dell'attuale pianificazione sarà necessario individuare nuovi spazi di abbancoamento onde evitare l'insorgenza di situazioni critiche. All'individuazione delle ulteriori volumetrie necessarie, nel rispetto di tutti i criteri che, ai sensi del vigente PRGR, sovrintendono alle procedure per l'individuazione dei siti idonei alla localizzazione di impianti, si procederà in sede di attuazione del presente Piano d'Ambito.”

L'Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 1 Pesaro e Urbino rappresenta quindi un'azione prevista dal piano vigente e attuativa dello stesso, senza modificarne i contenuti sostanziali e senza introdurre elementi integrativi.



Dalle analisi comparative e di monitoraggio effettuate risulta che:

- per quanto riguarda la PRODUZIONE DI RIFIUTI raffrontando il dato 2024 (ultimo dato reale disponibile) ed il dato 2018, si rileva una riduzione positiva del 12% su base annua rispetto quella prevista del 10% (coerenza della stima).
- Per quanto riguarda invece la RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD) il confronto dimostra che le ipotesi di piano sono risultate sovra stimate: fra il dato 2024 (ultimo dato reale disponibile) con quello previsto nelle ipotesi di piano si rileva un flusso di RD intercettata inferiore del 10% (circa 15.000 tonnellate). La causa principale di tale scostamento negativo è dovuta principalmente al parziale raggiungimento dell'obiettivo del piano che prevedeva la riorganizzazione dei sistemi di raccolta con il passaggio di tutti i Comuni dell'Ambito a sistemi di raccolta domiciliare o stradale informatizzata; obiettivo conseguito solo in parte anche a causa del mancato riconoscimento ai Comuni dei fondi PNRR stanziati per tale questo scopo.
- Per quanto riguarda i RIFIUTI INDIFFERENZIATI il confronto dimostra che le ipotesi di piano sono risultate sotto stimate: fra il dato 2024 (ultimo dato reale disponibile) con quello previsto nelle ipotesi di piano si ha un flusso di indifferenziato da gestire superiore al 23% (circa 10.000 tonnellate), causato da una RD più bassa del previsto.

In conclusione quindi, come già riassunto evidenziato nella tabella sopra riportata, la capacità residua effettiva delle discariche attive al 31/12/2025 - considerando l'abbancamento annuo di circa 182.000 tonnellate (vedi dati degli abbancamenti reali riferiti al 2024 e 2025) – risulta pari a 141.000 tonnellate contro quella teorica stimata in 243.762 ton.; da ciò deriva la necessità di un immediato intervento correttivo sulle volumetrie degli impianti di discarica attualmente autorizzate al fine di soddisfare le necessità di smaltimento fino a tutto il 2028 (scenario di breve periodo).

Come evidenziato anche nel 1° Rapporto di Monitoraggio di VAS, l'azione correttiva prevista con il presente Aggiornamento del PdA non rappresenta una modifica di utilizzo delle attuali discariche nel tempo (a causa di conferimenti differenti da quelli previsti) ma si tratta di una differenza nella determinazione della stima, costruita sulla volumetria di abbancamento "teorica" desunta da letture topografiche, che tuttavia è risultata superiore al dato reale per una serie di fattori connessi anche a discariche che stanno esaurendo la loro funzione.

L'atto di indirizzo deliberato per l'Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 1 individua come "improcrastinabile" un intervento per prolungare le volumetrie delle discariche esistenti per affrontare le criticità nello smaltimento dei rifiuti, che potrebbero sorgere già nell'anno 2026, e per coprire il fabbisogno nel triennio 2026-2028; orizzonte temporale che viene ritenuto adeguato rispetto alle tempistiche necessarie per avviare e/o implementare soluzioni alternative per il prossimo futuro.



Le principali azioni previste con l'attuazione dell'Aggiornamento del Piano in oggetto sono:

- 1) relativamente alla raccolta differenziata sono confermate le azioni previste dal piano vigente per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento della RD, mediante l'accelerazione delle attività previste;
- 2) il piano vigente prevede la possibilità di eliminare l'attività di pretrattamento del rifiuto indifferenziato prima del suo conferimento in discarica a seguito del rispetto delle condizioni previste nel piano stesso (vedi pagg. 211-214, Cap. 5.4 Impianto di trattamento meccanico biologico – rete impiantistica integrata provinciale). Poiché queste condizioni non si sono ancora pienamente realizzate, risulta necessario mantenere in funzione l'attuale assetto impiantistico di pretrattamento (TM presso le discariche di Cà Asprete Tavullia e Monteschiantello Fano e TB presso la discarica di Cà Lucio Urbino attualmente chiusa). L'eliminazione dell'attività di pretrattamento resta comunque un obiettivo del Piano. Da tale scelta non risulta pertanto necessaria una modifica quanto piuttosto una ridefinizione temporale dell'obiettivo di eliminazione del pretrattamento (come già previsto nel Piano);
- 3) per quanto riguarda lo spazio di smaltimento risulta necessario avviare azioni per realizzare prolungamenti volumetrici delle discariche in uso senza ulteriore occupazione di suolo, che consentano di scongiurare criticità ambientali e gestionali e di soddisfare adeguatamente il fabbisogno dell'Ambito, con effetto già dal 2026, permettendo la continuità degli abbancamenti nelle discariche d'Ambito oltre la scadenza del Piano (2026) e fino a tutto il 2028.

Per stimare la necessità di smaltimento annuale per i prossimi tre anni si è tenuto conto dei dati registrati nel 2024 incrementando, in via cautelativa, la quota disponibile per i rifiuti urbani prodotti nei territori regionali limitrofi (dai 31.000 attuali a 50.000 t/a), come indicato nel seguente prospetto:

	Monteschiantello	Cà Asprete	Totale
RU Indifferenziati (dato 2024)	17.585 ton/anno	33.649 ton/anno	51.234 ton/anno
RU Cimiteriali + Arenili (dato 2024)	5.000 ton/anno	7.000 ton/anno	12.000 ton/anno
RS Decadenti da urbani (*) 30% del flusso di RD (dato 2024)	15.779 ton/anno	25.957 ton/anno	41.736 ton/anno
Eventuali RU da altre ATA delle Marche - spazio a disposizione per necessità di territorio limitrofi	30.000 ton/anno	20.000 ton/anno	50.000 ton/anno
Somme flussi connessi al ciclo RU	68.364 ton/anno	86.606 ton/anno	154.970 ton/anno
Rifiuti speciali (valore max calcolato nel principio di 50% di incidenza della necessità per i rifiuti del ciclo RU)	34.182 ton/anno	43.303 ton/anno	77.485 ton/anno
Incidenza % speciali	50,0%	50,0%	
Totali	102.546 ton/anno	129.908 ton/anno	232.455 ton/anno



Il valore dei rifiuti speciali non decadenti dal ciclo RU è posto al 50% di incidenza rispetto alla quantità dei RU, in linea con il Piano Regionale vigente (PRGR 2015).

Dai dati sopra riportati, il valore arrotondato di necessità annua stimato per i prossimi anni risulta di circa 234.000 t/a (valore massimo ipotizzato).

Alla luce delle necessità/annua sopra stimata si prospetta una ipotesi di incremento complessivo (fino a tutto il 2028) di 560.300 tonnellate, come di seguito prospettato:

	Capacità residua coltivabile come da valore registrato e comunicato dai gestori	Abbancamento annuo (stima basata sui datio 2024)			Ipotesi Incrementi
		2026	2027	2028	
	31/12/2025				
	ton		ton		ton
Cà Asprete Tavullia	76.000	130.500	130.500	130.500	315.500
Monteschiantello Fano	65.700	103.500	103.500	103.500	244.800
Totali	141.700	234.000	234.000	234.000	560.300

In termini volumetrici viene introdotto un aggiornamento del coefficiente di compattazione dei rifiuti derivante dal dato di densità registrato e comunicato dai gestori che da 1 ton/mc passa a 0,8 ton/mc, imputabile ai seguenti fattori:

- Differente composizione dei rifiuti (assenza di matrice organica e presenza di plastiche con basso peso specifico);
- Assenza di fanghi di depurazione destinati ad impianti di recupero secondo filiere piu' virtuose;
- Altezza totale coltivabile in elevazione. Non permette compattazioni importanti in situ.

Tenuto conto di tale rimodulazione del coefficiente di compattazione è stata calcolata la volumetria complessiva corrispondente alla suddetta ipotesi di incremento (pari a 709.500 mc), il cui valore è stato arrotondato a 750.000 mc, come di seguito prospettato:

	Capacità residua coltivabile	Abbancamento annuo			Ipotesi Incrementi	
		2026	2027	2028	VOLUMETRIA NECESSARIA FINO AL TERMINE VERIFICA PdA 2028	VOLUMETRIA PROPOSTA FINO AL TERMINE VERIFICA PdA 2028
	31/12/2025					
	mc		mc			mc
Cà Asprete Tavullia	95.000	163.125	163.125	163.125	394.375	450.000
Monteschiantello Fano	73.000	129.375	129.375	129.375	315.125	300.000
Totali	168.000	292.500	292.500	292.500	709.500	750.000

Naturalmente viene anche evidenziato che qualora vi sia un miglioramento della qualità delle RD (con riduzione dei flussi connessi ai sovvalli di queste) e di non utilizzo dello spazio previsto per i territori limitrofi, risulterà una capacità utile residua.

La previsione di incremento prospettata con l'Aggiornamento del PdA, suddivisa nelle due discariche attive esistenti, costituirà il quadro di riferimento per elaborare i successivi progetti di ampliamento delle attività già



in essere la cui complessità delle tempistiche autorizzative richiede di avviare al più presto le relative procedure, comprensive della Valutazione di Impatto Ambientale e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per ultimo viene evidenziato anche che il Piano prevede la possibilità di eliminare l'attività di pretrattamento del rifiuto indifferenziato prima del suo conferimento in discarica a seguito del rispetto delle condizioni previste nel piano stesso (*vedi pagg. 211-214, Cap. 5.4 Impianto di trattamento meccanico biologico – rete impiantistica integrata provinciale*) ma, poiché queste condizioni non si sono ancora pienamente realizzate, risulta necessario mantenere in funzione l'attuale assetto impiantistico di pretrattamento (TM presso le discariche di Cà Asprete Tavullia e Monteschiantello Fano e TB presso la discarica di Cà Lucio Urbino, attualmente chiusa). L'eliminazione dell'attività di pretrattamento resta comunque un obiettivo del Piano.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Per la valutazione degli impatti derivanti dall'Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 1 Pesaro e Urbino si è tenuto conto in primo luogo della VAS già effettuata sul piano - conclusasi positivamente con Determinazione provinciale n. 1302 del 30.11.2022 - considerando i soli effetti che non erano stati già valutati precedentemente, come indicato dallo stesso articolo 12, comma 6, del TUA.

Il rapporto preliminare elaborato da ATA1 mette in evidenza, in primo luogo, come la suddetta proposta di aggiornamento non introduca nuove localizzazioni, coerentemente all'esito della VAS del PdA, pertanto il contesto territoriale ed ambientale interessato rimane lo stesso.

I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale espressi nel corso del procedimento di VAS - pareri tendenzialmente favorevoli – sono stati tenuti in considerazione per le valutazioni del presente screening. Si ricorda tra l'altro che detti pareri furono acquisiti sul primo scenario di piano del comparto impiantistico che individuava nella discarica di Monteschiantello il sito strategico per l'intero ambito territoriale, con la conseguente prospettiva del suo futuro ampliamento oltre l'orizzonte temporale del PdA (dopo il 2026). Tale scenario gestionale venne poi rimodulato nel corso del processo di approvazione del piano e trasformato in uno scenario gestionale di tipo "inerziale ottimizzato" di breve-medio periodo (sino all'anno 2026), rinviando le scelte strategiche al redigendo e nuovo PRGR, sulla base delle quali sarebbe stato possibile definire le prossime strategie gestionali (PRGR che ad oggi non è stato ancora approvato e risulta in fase di esame presso la III Commissione della Regione, venendo così a mancare un quadro di riferimento certo).

Si ricorda anche che il vigente PdA è già stato sottoposto, in via cautelativa, anche a screening di valutazione di incidenza da cui è emerso un giudizio positivo degli enti gestori in quanto hanno riscontrato il corretto recepimento delle indicazioni fornite dagli stessi enti nell'ambito del vigente PRGR, dando altresì atto che gli impianti di discarica attualmente autorizzati non interferiscono direttamente o indirettamente con la tutela e la conservazione dei Siti di Natura 2000, in quanto sono localizzati al di fuori delle aree ZSC e



ZPS e rispettano le fasce di distanze superiori ai 1000 m dal perimetro dei suddetti siti, come previsto dai criteri localizzativi del PRGR.

Per quanto sopra evidenziato lo scrivente servizio, in qualità di autorità competente, ha ritenuto di accogliere la richiesta dell'autorità procedente di non coinvolgere gli SCA già interpellati in sede di VAS, applicando il principio di non duplicazione del giudizio sancito, tra l'altro, anche dall'art. 19, comma 2, della Legge Regionale n. 6 del 12.06.2007 "Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000" che dispone quanto segue: *"Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati"*.

Si evidenzia altresì che i soggetti competenti in materia ambientale saranno in ogni caso coinvolti nei successivi procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di ampliamento volumetrico degli impianti esistenti definiti dal presente aggiornamento di piano.

Inoltre si ricorda che la stessa proposta di aggiornamento del PdA sarà sottoposta al parere vincolante di conformità della Regione Marche, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/2009.

Entrando nel merito della valutazione dei possibili effetti derivanti dall'aggiornamento del PdA, tenuto conto dei criteri dettati dall'Allegato I della parte seconda del TUA, si condivide quanto analizzato nel rapporto preliminare di screening, qui di seguito riproposto:

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.

Dall'attuazione delle previsioni di aggiornamento non possono derivare effetti diversi da quelli già previsti ed esistenti dalla gestione degli impianti in quanto non vengono modificate le caratteristiche degli impianti e le azioni sono finalizzate solo a garantire la continuità delle azioni di Piano vigente – si ricorda che nell'ambito delle autorizzazioni vigenti sono analizzati e previsti tutti i presidi tali da rendere gli effetti poco o per nulla significativi.

- Carattere cumulativo degli effetti.

Sono assenti effetti cumulativi in quanto l'attuazione delle previsioni di aggiornamento non prevedendo ulteriori impianti.

- Natura transfrontaliera degli effetti.

Tale criterio non è pertinente in quanto gli effetti indotti dalla modifica non hanno natura transfrontaliera (Ambito di Influenza Territoriale).

- Rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Tale criterio non è pertinente, infatti, dall'attuazione delle previsioni di aggiornamento non possono derivare rischi di incidenti né incrementi dei rischi naturali già presenti nel territorio non introducendo nuove localizzazioni e/o tecnologie.



- Entità ed estensione nello spazio degli effetti - Dimensione delle aree interessate.

Tali criteri non sono pertinenti, in quanto la modifica proposta non comporta interventi di concentrazione dell'utilizzo degli impianti né ampliamento delle aree interessate. Gli effetti ambientali sono immutati nel tempo permettendo l'aggiornamento la continuità di funzionalità del Piano vigente.

- Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata - Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Le previsioni di modifica non comportano la realizzazione di nuove infrastrutture e/o impianti. Si sottolinea, inoltre, che i criteri già impiegati per la localizzazione delle discariche tengono già in stretta considerazione l'eventuale presenza di unità ambientali pregiate e/o vulnerabili nonché di aree o paesaggi protetti quali parametri escludenti.

Sulla possibilità di intervenire presso le discariche con degli interventi di adeguamento volumetrico (cd. "sormonti") senza modifica delle aree attualmente impegnate per la coltivazione impiantistica si condividono inoltre le seguenti considerazioni di tipo ambientale sviluppate nel rapporto preliminare:

- I siti di ubicazione degli interventi di incremento volumetrico non presentano particolari limitazioni in relazione alla pianificazione territoriale e agli strumenti normativi vigenti.
- Le zone risultano già interessate dalla presenza delle discariche stesse e risultano provviste di tutti i presidi ambientali necessari alla gestione.
- La nuova configurazione impiantistica in fase di esercizio opererà in ogni suo aspetto in maniera del tutto analoga alla configurazione attuale.
- I rifiuti ammessi in discarica, i loro quantitativi, le modalità di trasporto, trattamento, abbancamento rimarranno invariati rispetto allo stato attuale. Invariate rimarranno anche l'attività di gestione e trattamento del percolato.
- Gli interventi previsti non modificheranno la funzione attuale degli impianti esistenti ma la miglioreranno, con l'obiettivo di:
 - prolungare la vita utile delle discariche senza occupare nuovo suolo;
 - incrementare la sicurezza e l'efficienza nella gestione del biogas e del percolato;
 - integrare energie rinnovabili tramite biogas;
 - garantire continuità al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti non pericolosi.
- I progetti porteranno con loro vantaggi concreti per i cittadini e per il territorio:
 - continuità del servizio essenziale di smaltimento a livello provinciale;
 - riduzione dei costi ambientali ed economici rispetto al conferimento fuori provincia;
 - produzione di energia rinnovabile e riduzione delle emissioni climalteranti;
 - valorizzazione paesaggistica con interventi di rinaturalizzazione e copertura verde.
- Gli impatti saranno contenuti, controllati e compensati da misure di mitigazione efficaci che saranno valutate attentamente dagli enti competenti in sede di VIA e di AUA.



- I sistemi di monitoraggio garantiranno la costante verifica delle condizioni ambientali e la protezione della salute pubblica.
- La progettazione sarà condotta seguendo le migliori tecniche disponibili e le normative vigenti.
- La morfologia dovrà essere trasformata unicamente per quanto riguarda le quote altimetriche del cumulo finale della discarica già esistente, caratterizzata da pendenze dei profili finali coerenti con quelle già approvate. I progetti dovranno anticipare se possibile alcune attività di capping per ridurre l'impatto, soprattutto odorigeno e visivo, saranno rivisitati i piani di ripristino ambientale con lo scopo di far diventare il sito di discarica bacini di preservazione ed espansione di biodiversità considerando specie arboree autoctone facendo riferimento alla vegetazione potenziale, alle caratteristiche pedologiche ed all'analisi paesaggistica, con funzione ecologica e paesaggistica.
- Saranno rivisti ed aggiornati i piani di ripristino ambientale;

Nel dettaglio di analisi delle singole componenti, inoltre, si evidenzia che:

- **Componente Aria:** in generale non vengono previste emissioni aggiuntive rispetto allo stato attuale, senza aumento delle dispersioni in atmosfera e senza mutazione della qualità dell'aria. Il traffico veicolare che non subisce modifiche rispetto alla situazione attuale e di conseguenza il relativo impatto rimane invariato.
- **Acque:** l'impatto connesso alla matrice acqua rimane assolutamente immutato non dovendo occupare nuove aree.
- **Suolo e sottosuolo:** non si prevedono modifiche del relativo impatto anche perché non saranno necessarie occupazioni di nuove aree ed opere di scavo con conseguenza perdita di suolo.
- **Flora e fauna:** il piano di ripristino ambientale come elemento di mitigazione dovrà condurre ad un incremento della biodiversità del sito.
- **Rumore:** non si hanno modifiche rispetto a tale criterio mantenendosi le condizioni di gestione attuali.
- **Paesaggio:** come già evidenziato l'aggiornamento del piano di ripristino ambientale avrà come obiettivo il miglioramento della componente paesaggistica ed ecologica.

Di fatto quindi l'Aggiornamento del PdA vigente attuale prospetta un prolungamento di breve periodo (fino al 2028 compreso) confermando le strategie attuali e il mantenimento in esercizio delle discariche attive esistenti secondo il nuovo quadro scenario previsto, senza individuare nuove localizzazioni e mantenendo inalterati gli obiettivi strategici del piano.

Sulla base quanto sopra evidenziato, considerati i contenuti della modifica proposta con avanzata con l'Atto di indirizzo per l'Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 1 Pesaro e Urbino - aggiornamento derivante dall'effettuazione del monitoraggio e dalla rilevata necessità di apportare un'azione



correttiva per dare attuazione alle indicazioni contenute nel vigente Piano d'Ambito e risolvere le potenziali criticità ambientali, sociali ed economiche che si verificherebbero con l'interruzione della continuità nella gestione del ciclo dei rifiuti - questo ufficio ritiene che l'attuazione della modifica al PdA vigente - già sottoposto positivamente a VAS - non determini un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale tale da richiederne l'assoggettamento a VAS, tenuto conto anche delle valutazioni già espresse da questa provincia con Determinazione n. 1302 del 30/11/2022.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio, propone di esprimere:

- 1) **parere favorevole sul Rapporto di Monitoraggio n.1/2026, ai sensi dell'art. 18 co. 2-ter del D.Lgs 152/06, riguardante la procedura di VAS già effettuata del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti vigente, approvato con Delibera dell'Assemblea n. 15 del 13.12.2023; monitoraggio dal quale è emersa la necessità di introdurre una misura correttiva mediante un aggiornamento del piano stesso, che è stato sottoposto alla presente verifica di assoggettabilità a VAS per quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs 152/06;**
- 2) **parere favorevole, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs 152/06, per l'esclusione dalla procedura di VAS dell'Aggiornamento del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 1 Pesaro e Urbino, di cui all' Atto di indirizzo approvato con Delibera dell'Assemblea n.2 del 18/03/2026.**

La Responsabile del procedimento - Titolare di Elevata Qualificazione 3.6 "Urbanistica - VAS" - dichiara:

- *di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;*
- *che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.*

La Responsabile del procedimento
titolare della EQ 3.6
Arch. Marzia Di Fazio
*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

mdf



SERVIZIO 3

AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE 'GOLA DEL FURLO' -
ATTIVITA' ESTRATTIVE

file:\\PSSIVFS9\Zone\Uzone\URBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\26vas\26ZZ10202_relazione istruttoria.doc